



COMUNE DI MONTICHIARI

SCHEMA DI CONVENZIONE

art. 55, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017

PER LA CESSIONE MEDIANTE CONVENZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA SITA IN MONTICHIARI IN VIA ALLENDE AD ENTI DEL TERZO SETTORE FINALIZZATA ALLO SCOLGIMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI PER I CITTADINI DISABILI, PER INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI E GIOVANI E PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE INNOVATIVE DI WELFARE DI COMUNITA'

CIG BOB1F66104

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	2
Art. 2. Oggetto della convenzione	2
Art. 3. Durata della convenzione	3
Art. 4. Attività progettuali.....	3
Art. 5. Impegni specifici dell'EG	3
Art. 6. Impegni specifici dell'AP	4
Art. 7. Risorse messe a disposizione dall'EG – rendicontazione – tracciabilità.....	5
Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto	5
Art. 9. Esternalizzazione delle attività – divieto di cessione.....	6
Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EG. Collegio Consultivo Tecnico/Gestionale ..	7
Art. 11. Polizze assicurative.....	7
Art. 12. Revoca e decadenza della convenzione. Penali	8
Art. 13. Subentro nella convenzione.....	9
Art. 14. Trattamento dei dati personali	9
Art. 15. Spese per la stipula della convenzione	9
Art. 16. Foro esclusivo.....	9
Art. 17. Rinvii normativi	9
Art. 18. Allegati.....	10

Da una parte:

a) Dott. _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____ il quale interviene al presente atto in rappresentanza di _____ codice fiscale e partita IVA: _____ in qualità di _____ dell'Ufficio _____ in virtù di _____ rilasciata in data _____ n. _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente.

Nel presente atto per brevità semplicemente Amministrazione Procedente (AP).

Dall'altra parte:

b) Sig. _____ in qualità di _____ dell'ETS _____ con sede in _____ via _____ n. _____ Partita IVA _____

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Ente Gestore (EG).

PREMESSE

a) Si richiama integralmente l'avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, ivi comprese le premesse, le quali sono da intendersi qui integralmente trascritte;

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato -non in pejus per l'AP, in ragione degli esiti dell'istruttoria di coprogettazione)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente ove richiamate in autovincolo nell'avviso pubblico;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017, nonché dal DM 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) dalla disciplina regionale di dettaglio riferibile ai servizi effettivamente attivati.
3. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'avviso pubblico.

Art. 2. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è la regolamentazione del rapporto/accordo di collaborazione, finalizzato:
 - alla concessione all'EG a titolo gratuito del diritto di superficie sull'area sita in Montichiari individuata all'allegato 1.
 - alla progettazione di dettaglio (ove non già definitivamente cristallizzata nel PE) ed alla realizzazione dell'opera in cui verranno svolti i servizi;
 - alla destinazione di detta struttura a sede dei suddetti servizi finalizzati allo svolgimento di attività e servizi sociali di interesse generale tra cui servizi per i cittadini disabili, lo sviluppo dei servizi di welfare comunitario e il contestuale potenziamento delle iniziative di politiche a favore di minori,

adolescenti e giovani. Detto vincolo di destinazione dovrà essere trascritto nei pubblici registri ex art. 2645-ter per durata pari a quella del diritto di superficie.

2. Il tutto come meglio definito nell'allegato PE redatto a valle del procedimento di coprogettazione.
3. In ragione di quanto precede, l'EG assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, nel rispetto dei parametri minimi previsti dall'Avviso pubblico e dal Progetto esecutivo, eventualmente formalmente riorientati per un miglior raggiungimento degli obiettivi, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione

Art. 3. Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di novanta anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione del diritto di superficie.
2. Alla scadenza finale, il diritto di superficie si estinguerà e l'opera realizzata, comprensiva degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, entrerà nella piena proprietà e disponibilità dell'AP, senza che nulla sia dovuto all'EG.

Art. 4. Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Detto progetto evidenzia il riparto di competenze tra AP e EG per l'implementazione congiunta del progetto medesimo, e per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5. Impegni specifici dell'EG

1. L'EG si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel PE, e nel rispetto del cronoprogramma di progetto. Il rinvio si rende necessario in virtù della natura composita e complessa delle attività progettuali.
2. Più nello specifico l'EG:
 - è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta progettazione, costruzione e gestione;
 - provvede all'ultimazione dei dettagli progettuali ed al conseguimento di tutte le autorizzazioni, dei titoli abilitativi e di ogni altro atto di assenso necessario da parte delle competenti autorità amministrative, sanitarie e di vigilanza;
 - esegue i lavori entro i termini previsti dal progetto, tenendo una contabilità lavori ispirata alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici;
 - trasmette tempestivamente all'AP, a seguito dell'ultimazione degli interventi riportati nel progetto tecnico di fattibilità, copia di tutta la documentazione tecnica e di conformità, se dovute in relazione agli specifici interventi programmati mantenendone la regolarità di tenuta degli stessi per tutto il periodo contrattuale quali
 - a. certificazione di conformità delle strutture;
 - b. certificazione di conformità degli impianti, interessati da interventi;
 - c. certificazione di prevenzione incendi;
 - d. ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in connessione alla natura degli interventi realizzati;
 - mantiene in buono stato di conservazione l'opera realizzata, in tutte le sue parti e per tutta la durata contrattuale, compiendo su di esso tutti gli interventi necessari a preservarlo dalla vetustà e

- a mantenerlo idoneo all'uso fino alla data di riconsegna all'AP, nel rispetto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate all'implementazione delle azioni e dei correlativi servizi di cui alla presente Convenzione e dai suoi allegati;
 - garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento per tutti i servizi attivati, all'uopo individuando specifici centri di costo, di un sistema di contabilità analitica ed una codificazione contabile che consenta l'univoca riconducibilità al progetto, anche per mezzo del codice CIG;
 - conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, per un periodo di almeno un anno successivo alla rendicontazione annuale del progetto;
 - assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'AP, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AP medesima, o comunque a partecipare attivamente al Collegio Consultivo Gestionale per eventuali tavoli di coprogettazione in itinere ai fini del re-orientamento delle attività o della rimodulazione del quadro economico;
 - si impegna a relazionare l'andamento progettuale secondo le cadenze previste nel Progetto Esecutivo, e comunque tempestivamente a semplice richiesta, nelle modalità indicate nel Progetto Esecutivo medesimo.
 - si impegna a rendicontare i ricavi e le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano economico e nelle modalità stabilite all'art. 7.
 - s'impegna ad implementare un sistema di indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali e per misurare l'impatto sociale, secondo quanto definito del Progetto esecutivo.
3. Avuto riguardo alle attività di progettazione, fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia edilizia, ove non già previsti nell'ambito del progetto allegato al PE, l'EG s'impegna a produrre un ulteriore livello di progettazione analogo o comunque ispirato ai contenuti del progetto esecutivo di cui agli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice (almeno le relazioni generale e specialistiche, gli elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti; i calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; il piano di sicurezza e di coordinamento; il cronoprogramma; l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; il computo metrico estimativo e quadro economico; il capitolato). Analoghi documenti dovranno essere prodotti in costanza di rapporto ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.
4. Tenuto conto dell'elevata durata del contratto, nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti dovranno essere descritte le risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; dovrà quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto, in modo da garantire all'AP la riconsegna dell'opera in buono stato di manutenzione.

Art. 6. Impegni specifici dell'AP

1. L'AP assicura:
 - a) la concessione a titolo gratuito del diritto di superficie sulle aree in precedenza individuate, da formalizzarsi entro 120 giorni dall'approvazione del progetto "cantierabile" dell'opera. In sede di co-

progettazione, ovvero in seno al Collegio Consultivo Tecnico, verranno definiti tutti gli aspetti, giuridico-amministrativi, tecnico-urbanistici e contabili connessi al relativo atto contrattuale per la concessione del diritto di superficie. Tutti gli connessi e discendenti dalla stipula di quest'ultimo atto sono a carico dell'EG;

- b) l'attiva partecipazione tavoli tecnici ed ai Collegi di cui al successivo art. 10;
- c) la concessione del logo ed ove occorrer possa il patrocinio al fine di consentire all'EG l'effettuazione di campagne di fundraising, la partecipazione a bandi di finanziamento ovvero misure di autofinanziamento analoghe, nonché per la promozione dei servizi.
- d) una valutazione rispetto all'opportunità/necessità di convenzionamento con l'EG per i singoli servizi attivati, ed all'accreditamento degli stessi, per quanto di competenza, nel rispetto della disciplina regionale di riferimento;
- e) ogni ulteriore attività posta a proprio carico dal PE.

Art. 7. Risorse messe a disposizione dall'EG – rendicontazione – tracciabilità

1. Il Quadro Economico di progetto, allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, evidenzia le risorse che l'EG s'impegna a mettere a disposizione del progetto, e le relative fonti di finanziamento.
2. Sono di spettanza dell'EG le tariffe praticate all'utenza, nonché. gli eventuali fondi connessi ai servizi in concreto attivati (es. Fondo Sociale Regionale); le eventuali compartecipazioni ai costi dei servizi attivati, nei casi in cui sia disposto un convenzionamento con il Comune di Montichiari; gli eventuali contributi concessi da quest'ultimo nei termini di cui all'art. 8.1 dell'avviso pubblico.
3. Le effettive modalità di rendicontazione annuale sono quelle concertate in seno ai tavoli di co-progettazione, in ogni caso con procedure tendenzialmente ispirate ai principi di cui alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto compatibile, secondo i criteri, le tempistiche e le puntuali attività indicate nel PE.
4. Eventuali utili dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nel progetto, sulla base di idonee sedute di co-progettazione in itinere in seno al Collegio Consultivo Gestionale.
5. L'EG è in ogni caso tenuto a fornire a semplice richiesta tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento indicati nei rendiconti forniti, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili.
6. L'EG assume, anche in autovincolo ed ai fini delle rendicontazioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto convenzionale. L'Ente gestore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'esecuzione della presente convenzione gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti al contratto, sul quale saranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il CIG va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento direttamente imputabili al progetto.

Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto

1. L'EG è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia giuslavoristica, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - dovrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei

- prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della convenzione;
- dovrà assolvere agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, ed operare nel pieno rispetto del d.lgs. 81/2008 e dell'ulteriore disciplina settoriale in materia di sicurezza;
2. L'EG si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali, con qualifiche ed impieghi non inferiori a quelli concertati nel Progetto Esecutivo, per come eventualmente integrato in itinere in ragione della progressiva implementazione del progetto e/o dello sviluppo dei servizi erogati, e garantisce la sua formazione continua.
 3. Il referente unico/coordinatore di progetto indicato dall'EG, come individuato nell'ambito del tavolo di co-progettazione, è .
 4. L'AP si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché in generale il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione, anche sotto il profilo giuslavoristico.

Art. 9. Esternalizzazione delle attività – divieto di cessione

1. L'esternalizzazione delle attività è ammessa nei termini e con i limiti previsti dall'art. 15 dell'avviso pubblico.
2. Nella scelta del fornitore del bene e/o servizio e/o lavoro da esternalizzare segue procedure ispirate a criteri di uniformità ed economicità. A tal fine l'EG, in funzione del valore della fornitura del bene e/o servizio da acquisire, deve procedere come di seguito indicato (la fascia finanziaria è da intendersi IVA esclusa):
 - fascia finanziaria fino a € 40.000,00: acquisizione diretta, anche senza previa comparazione di preventivi;
 - fascia finanziaria da € 40.000,01 a € 149.000,00: acquisizione di almeno due preventivi, analitici e comparabili, da due diversi operatori economici, ove esistenti, e scelta del più conveniente;
 - fascia finanziaria da € 149.000,01 a € 221.000,00: acquisizione di almeno tre preventivi, analitici e comparabili, da tre diversi operatori economici, ove esistenti, e scelta del più conveniente;
 - oltre la soglia dei € 221.000,00 l'EG è tenuta ad esperire procedure con acquisizione di almeno 5 offerte segrete, ove esistenti in tal numero operatori economici interessati, ispirate ai principi generali di cui al d.lgs. 36/2023;
3. Il numero di preventivi richiesti può essere soddisfatto anche per mezzo dei preventivi eventualmente richiesti direttamente dall'AP per le medesime prestazioni.
4. I soggetti incaricati delle attività di progettazione sono e dovranno essere in possesso di titolo di studio e abilitazioni coerenti con quelli richiesti dalle attività medesime, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente.
5. I soggetti incaricati delle attività di costruzione dovranno essere in possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. del Codice. Non è prevista un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l'effettivo possesso da parte dell'impresa di una professionalità qualificata, dimostrabile per mezzo di classifica congrua in relazione al valore dei lavori.
6. I contratti stipulati dall'EG con i soggetti terzi saranno dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, essi dovranno contenere una specifica clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, e comunque rispettare la relativa disciplina.

7. È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione delle procedure di cui al precedente comma 2. I fabbisogni dovranno per il fine essere raggruppati quantomeno su base annuale per ogni singolo servizio/centro di costo.
8. Il presente articolo non si applica ai partner progettuali indicati in fase di candidatura per le parti di progetto ivi indicate.
9. È facoltà dell'AP di accordare deroghe a quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di unicità del fornitore, in caso di particolari specializzazioni, ovvero in caso di prestazioni che richiedano necessariamente prossimità fisica (es. fornitura pasti).
10. È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori delle casistiche previste dai commi che precedono e dall'avviso pubblico, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'AP, ove ritenga che il coinvolgimento di ulteriori soggetti possa avere positive ricadute sull'implementazione del progetto.

Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EG. Collegio Consultivo Tecnico/Gestionale

1. L'AP assicura il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento del progetto, attraverso la verifica dell'attuazione da parte dell'EG delle attività, per la precoce individuazione di scostamenti o criticità gestionali e la messa in campo di azioni correttive, riservandosi ampie attività di impulso al fine di concertare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.
2. L'EG, con la cadenza prevista dal PE, e comunque al termine di ogni anno solare, procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo l'AP possa svolgere le attività di controllo, anche ai sensi dell'art 93, c. 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore.
3. Per il fine le parti, come meglio precisato nel PE, provvedono alla nomina:
 - di un Collegio Consultivo Tecnico per la componente progettuale e di esecuzione dei lavori. In coerenza con l'apporto collaborativo previsto dal progetto anche l'ideazione della progettazione dell'opera e le concrete modalità di realizzazione della stessa sono state concertate ed approvate dalle parti nel PE. Parimenti eventuali elementi di dettaglio della progettazione, nonché la progettazione dell'attività di manutenzione straordinaria dell'opera, dovranno essere concertate in seno al Collegio Consultivo Tecnico.
 - di un Collegio Consultivo Gestionale per la componente esecutiva dei servizi competente ai fini del monitoraggio del progetto e per il re-orientamento in itinere dello stesso, per mezzo di tavoli di co-progettazione da convocarsi al bisogno su impulso di una parte.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio le parti si impegnano ad ogni modo ad espletare di consultazioni periodiche, anche informali. Qualora necessario o proficuo per il buon andamento del progetto sarà possibile prevedere il coinvolgimento in dette attività di altri soggetti.
5. Le Parti danno reciprocamente atto che in relazione all'approvazione del progetto "cantierabile" dell'opera, ai progetti relativi alla manutenzione straordinaria, ed in generale alle eventuali modifiche al PE concertate in seno ai Collegi si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., ed i verbali sottoscritti dalle parti costituiranno accordo sostitutivo del provvedimento, idoneo ad integrare automaticamente la presente convenzione, fatte salve quelle modifiche che presuppongano l'adozione di impegni di spesa da parte dell'AP, nel qual caso si renderà necessaria l'adozione di un formale provvedimento di modifica o integrazione.

Art. 11. Polizze assicurative

1. L'EG è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività poste a suo carico del progetto esecutivo, con la

conseguenza che l'AP è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione di competenza dell'EG.

2. A tal fine s'impegna a stipulare ed a mantenere operanti idonee polizze assicurative in relazione ai rischi connessi alla progettazione, all'esecuzione dei lavori, all'opera realizzata ed alla gestione dei servizi, come meglio evidenziate nell'allegato PE.

Art. 12. Revoca e decadenza della convenzione. Penali

1. L'AP ha diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, nonché in caso di eventi sopravvenuti che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, ovvero per altri motivi di interesse pubblico, di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni, da comunicarsi all'EG a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'EG dovrà cessare tutte le prestazioni progettuali, ed avrà diritto solo ed esclusivamente ad un rimborso pari al valore delle opere realizzate e dei relativi oneri accessori, al netto degli ammortamenti, sempre previa analitica rendicontazione, con espressa rinuncia dell'EG a qualsivoglia pretesa di indennizzi o risarcimenti.
3. L'AP può dichiarare la decadenza per inadempimento dalla convenzione nei seguenti casi:
 - a) mancata progettazione "cantierabile" dell'opera o ritardo che ecceda i 120 giorni rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma allegato al PE;
 - b) mancata realizzazione dell'opera o ritardo che ecceda i 365 giorni rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma allegato al progetto;
 - c) gravi carenze nella manutenzione dell'opera rispetto al piano di manutenzione dell'opera;
 - d) mancata attivazione dei servizi o ritardo che ecceda i 180 giorni rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma allegato al PE;
 - e) modifica della destinazione d'uso impressa all'opera;
 - f) mancata rendicontazione annuale dei risultati economici della gestione;
 - g) false attestazioni nelle rendicontazioni annuali;
 - h) mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dell'AP in relazione alle politiche tariffarie ed alle agevolazioni
4. La costituzione del diritto di superficie sarà sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la presente convenzione si risolva o si sciogla o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita.
5. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento del progetto o nei risultati previsti, l'AP Gestione si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, mediante tempestiva convocazione del Collegio Consultivo, Tecnico o Gestionale.
6. La perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'avviso pubblico comporterà la decadenza della convenzione, fatta salva la possibilità, in caso di raggruppamento, di proseguire il rapporto con gli altri soggetti raggruppati, se in possesso dei requisiti di capacità previsti, computando per il fine anche i quelli maturati in ragione della presente convenzione alla data del subentro. Non sono ammesse sostituzioni additive/esterne. Ove a perdere i requisiti siano i Partner progettuali, questi non potranno essere destinatari di risorse a valere sul contributo.
7. In tutte le ipotesi di decadenza per inadempimento dell'EG a questi spetta il rimborso delle spese di cui al comma 2, al netto di una penale del 20% e, ove eccedenti detta percentuale e per la sola parte eccedente, di tutti i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'AP in

ragione dell'inadempimento, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l'AP abbia sostenuto o che dovrà sostenere, per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle opere conformemente al progetto.

8. In caso di esercizio delle attività in difformità al PE, o comunque in caso di gravi carenze della gestione dei servizi, è facoltà dell'AP di applicare penali, previo contraddittorio con l'EG, il cui importo sarà quantificato sulla base della gravità dell'inadempimento, tra un valore minimo di € 50,00 ed un valore massimo di € 1.000,00. In caso di recidiva detti valori potranno essere incrementati sino al massimo del 100%.

Art. 13. Subentro nella convenzione

1. È ammessa la variazione soggettiva dell'EG a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, cessione rami d'azienda, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nell'avviso pubblico.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o associazione di scopo è ammessa la modifica esclusivamente per sottrazione, purché l'ETS rimanente abbia autonomamente i requisiti previsti dall'avviso, o li abbia comunque maturati in costanza di rapporto.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Con riferimento ai trattamenti dei dati svolti dall'EG per il Progetto, questi assume la qualifica di titolare del trattamento, e s'impegna al rispetto delle condizioni minime previste dal Progetto Esecutivo, in ogni caso nel rispetto del Regolamento.
3. L'EG informa gli utenti rispetto alle modalità di trattamento dati, ed acquisisce il Consenso al trasferimento dei dati personali all'AP, ivi compresi eventuali dati particolari, ai fini delle rendicontazioni e delle eventuali agevolazioni tariffarie.

Art. 15. Spese per la stipula della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti alla convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata in modalità elettronica, sono a totale carico dell'EG.

Art. 16. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 17. Rinvii normativi

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente accordo si fa rinvio: alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti; al codice civile; alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale; a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale; ai documenti convenzionali ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. L'EG si impegna in ogni caso ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nelle parti compatibili, garantendo in tal senso anche per gli eventuali partecipanti all'associazione di scopo ed ai partner progettuali.

Art. 18. Allegati

1. Costituiscono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:
 - A) Progetto esecutivo
 - B) Progetto dell'Opera
 - C) Quadro economico definitivo
 - D)
 - E)
 - F)